



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 124

Roma, 14 giugno 2011

Oggetto: Parere sullo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministro delle Pari Opportunità, in materia di conciliazione di tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell'art. 9 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificata dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 38.

Si pubblica parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Conferenza Unificata. Repertorio Atti n. 23/CU del 29 aprile 2010.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, e il Ministro per le pari opportunità, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 38.

Parere ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificato dall'articolo 38, comma 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Repertorio Atti n. 23/CD del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta odierna del 29 aprile 2010:

VISTO l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 9, della sopra richiamata legge n. 53 del 2000, che rinvia ad un successivo decreto la definizione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi ivi previsti;

VISTO lo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, "in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000, come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 38", pervenuto dalla Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato per le politiche della famiglia in data 4 novembre 2009 e diramato alle Regioni e alle Autonomie locali in pari data;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 25 novembre 2009 i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso delle osservazioni e delle proposte emendative che si sono discusse nella stessa sede;

CONSIDERATO che, in quella sede, i rappresentanti del Dipartimento delle politiche della famiglia si sono resi disponibili ad accogliere le osservazioni dette, mentre si è concordato che altri suggerimenti saranno recepiti nel successivo avviso di finanziamento, in particolare le previsioni che: 1) un peso specifico nella valutazione dei progetti sarà dato alla sostenibilità dell'intervento, valutata anche in coerenza con le politiche territoriali in materia di conciliazione (osservazioni in merito agli artt. 8 e 14 dello schema di decreto); 2) l'ammissione parziale sarà limitata ai casi in cui sia rispettata la coerenza complessiva dell'intervento (osservazioni in merito all'art. 18 dello schema di decreto);

VISTA la nota del 25 novembre 2009 con la quale il Dipartimento delle politiche della famiglia ha trasmesso il testo dello schema di decreto in argomento, con evidenziate le modifiche





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

concordate con le Regioni e gli Enti locali nella citata riunione tecnica, diramato in pari data (All.1), parte integrante del presente atto;

VISTA la nota pervenuta il primo dicembre 2009 dall'Ufficio legislativo del Ministro per le Pari opportunità con la quale si è espresso l'avviso favorevole all'ulteriore corso del provvedimento diramato il 25 novembre 2009;

VISTA la nota pervenuta il 2 dicembre 2009 dal Gabinetto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la quale si è espresso il parere favorevole sul provvedimento diramato il 25 novembre 2009;

RILEVATO che, lo schema di decreto interministeriale in argomento è stato iscritto alla Conferenza Unificata del 17 dicembre 2009 che non ha avuto luogo;

VISTA la nota del 22 gennaio 2010 con la quale la Commissione Politiche sociali delle Regioni, ha comunicato, che riunitasi il 13 gennaio 2010, ha esaminato il provvedimento in argomento e ha espresso parere favorevole;

RILEVATO che, lo schema di decreto interministeriale in argomento è stato iscritto alla Conferenza Unificata del 27 gennaio 2010 che non ha avuto luogo;

RILEVATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola;

RILEVATO che, nella medesima seduta l'ANCI e l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento con la raccomandazione di attivare un tavolo istituzionale stabile tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di conciliazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53, come modificato dall'articolo 38, comma 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sullo schema di decreto interministeriale del Sottosegretario per le politiche della famiglia di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, e il Ministro per le pari opportunità, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53/2000, come modificata dalla legge n. 69/2009, nel testo pervenuto il 25 novembre 2009 dal Dipartimento delle politiche della famiglia.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

BOZZA 25 novembre 2009

IL SOTTOSEGRETARIO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

VISTE le conclusioni adottate dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno ribadito l'importanza della conciliazione tra vita professionale e vita familiare, in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei principi di pari opportunità;

VISTO l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il decreto del 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale ed il Ministro per le pari opportunità, di prima attuazione del predetto articolo 9, e sue successive modifiche ed integrazioni, con il quale venivano individuate le modalità di erogazione dei contributi in base al comma 2 del testo originario del medesimo articolo;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell' articolo 9, così come modificato dalla citata legge 18 giugno 2009, n. 69, che rinvia ad un successivo decreto per la definizione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi ivi previsti;

VISTO l'articolo 1, comma 19 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le altre, le competenze statali in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'articolo 1, comma 14, lett. b) del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, di delega delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. e);

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n.223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché



interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” ed in particolare l’articolo 19, che istituisce il Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l’articolo 1, commi 1250 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “(legge finanziaria 2007);

VISTO il parere reso dalla Conferenza Unificata in data.....

DECRETA

Articolo 1

Oggetto:

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al fine di promuovere progetti sperimentali che attuino azioni positive per la conciliazione tra responsabilità professionali e di cura della famiglia.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 1, si intende per:
 - a) **Legge:** la legge 8 marzo 2000, n. 53;
 - b) **ufficio:** il Dipartimento per le politiche della famiglia, competente per la gestione del procedimento di cui all’articolo 9 della Legge;
 - c) **pubblici registri:** documenti che assolvono ad una funzione di certezza pubblica o legale, ivi compresi il registro delle imprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionali delle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali;
 - d) **azioni positive:** misure dirette a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali o familiari, favorendo la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo e promuovendo, **altresì**, il miglioramento della qualità delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio tra vita privata e vita professionale, da attuare attraverso il coinvolgimento di soggetti esterni alla famiglia quali istituzioni, imprese e associazioni;
 - e) **reti: partenariati o altri** sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni positive per la conciliazione;
 - f) **titolare di impresa:** colui che esercita attività di impresa in forma individuale o collettiva;



- g) **sostituzione del titolare di impresa, del libero professionista o del lavoratore autonomo:** azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere la *totalità* delle proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori **o figli disabili**, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale;
- h) **collaborazione con il titolare di impresa, il libero professionista o il lavoratore autonomo:** azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere *parte* delle proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori **o figli disabili**, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale.

Articolo 3

Individuazione delle risorse

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, individua annualmente, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma destinata al finanziamento delle azioni positive per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale di cui all'articolo 9 della Legge, e determina la quota, in misura non superiore al 10%, finalizzata ad attività di promozione, compresa un'eventuale campagna pubblicitaria televisiva, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni e all'eventuale infrastrutturazione di reti territoriali a supporto diretto delle aziende, nonché alla realizzazione di un *software* unico da mettere a disposizione dei progetti volti a realizzare la banca delle ore.
2. Con successivo decreto del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, **da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata**, sono definite le condizioni per il finanziamento delle reti territoriali.
3. Ai progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della Legge, è riservata una quota pari al 10% dell'importo totale delle risorse da destinare al finanziamento dell'articolo 9, salva diversa determinazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale, in relazione alle risorse annualmente rese disponibili dal decreto di cui al precedente comma e alle eventuali diverse esigenze emerse nel corso della sperimentazione.
4. La quota percentuale di cui al **comma 3** è integrata con le ulteriori risorse che si rendano eventualmente disponibili a conclusione della procedura di valutazione relativa all'ultima scadenza annuale per le tipologie di progetto di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge.
5. Ove, a conclusione della procedura di valutazione relativa all'ultima scadenza annuale, residuino, invece, eventuali risorse non utilizzate nell'ambito della quota di cui al comma 3, le stesse sono rese disponibili per le tipologie di progetto di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge.



Capo I
Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi
di cui al comma 1 dell'articolo 9 della Legge

Articolo 4
Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile

1. I progetti disciplinati dal presente capo, sono finanziati per un importo massimo di euro 500.000,00, hanno una durata massima di 24 mesi e devono prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azioni positive:
 - a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali, a titolo esemplificativo, *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e/o dei risultati, in base a quanto previsto dal successivo **articolo 8**, comma 2. L'elenco delle predette azioni di flessibilità non è, comunque, tassativo.
 - b) programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione. Nel caso di congedo parentale o per altri motivi legati alla conciliazione, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni deve riferirsi a un periodo continuativo.
 - c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Articolo 5
Soggetti finanziabili

1. Possono presentare progetti di cui al presente capo, sulla base di specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalità di cui all'articolo 7:
 - a) i datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società), nonché i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori;
 - b) altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri;
 - c) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, a concorrenza della somma eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna



scadenza, le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e dichiarate "ammissibili a finanziamento" ai sensi del successivo articolo 16, comma 3.

2. Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett. c) non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nel caso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a).
3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all'apertura di una delle predette procedure.
4. I soggetti che hanno già usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 9 della Legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
 - a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo;
 - b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero, nell'ambito della medesima tipologia progettuale, ad una differente azione positiva di flessibilità, ovvero a diversi destinatari.
5. In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione per i dipendenti delle aziende consorziate/partecipanti, le singole aziende coinvolte possono presentare anche individualmente altri progetti a valere sull'articolo 9 della Legge, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente, nei termini di cui al **comma 4**.

Articolo 6 *Destinatari*

1. Destinatari dei progetti disciplinati dal presente capo sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi altresì, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purché la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

Articolo 7 *Accordo contrattuale*

1. Per accordo contrattuale si intende, **anche in via alternativa**:



- a) l'accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;
 - b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;
 - c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di rappresentanza datoriali più rappresentative a livello nazionale;
 - f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.
2. L'accordo contrattuale è presupposto indispensabile per l'ammissibilità dei progetti disciplinati dal presente capo, in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione espresse dai lavoratori.
 3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita familiare ovvero introduce procedure generali che consentano alle esigenze di conciliazione dei lavoratori di essere soddisfatte.
 4. L'accordo illustra espressamente la valenza di azione positiva e l'innovazione apportata dal progetto rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente e/o dal contratto collettivo nazionale di riferimento, relativamente al singolo o alla pluralità di istituti negoziali interessati, ovvero rispetto alla prassi già adottata in azienda, ove più avanzata.

Articolo 8

Requisiti di priorità o preferenza

1. Per tutti i progetti disciplinati dal presente capo, è assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui:
 - a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilità ovvero figli minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;
 - b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che si avvale dell'apporto complessivo di non più di 50 persone, ivi compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
 - c) i progetti siano promossi attraverso reti.
2. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Legge, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilità, si preveda di applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilità.
3. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della Legge, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**, sono preferiti i



progetti che prevedano il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, ~~per un congruo periodo di tempo, almeno~~ e con le ~~mansioni~~ **funzioni** precedentemente svolte, **ovvero condizioni di miglior favore.**

Capo II
Progetti di sostituzione o collaborazione
di cui al comma 3 dell'articolo 9 della Legge

Articolo 9
Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile

1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, l'importo massimo finanziabile è di euro 35.000,00; lo stesso non può superare il reddito imponibile relativo all'attività svolta dall'interessato nell'anno precedente ovvero, ove più favorevole, la media dei redditi imponibili dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto nel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, il contributo non può, comunque, essere inferiore al minimo retributivo previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzioni comparabili, con specifico riferimento, per i professionisti ed eventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali.
2. La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, è fissata in 12 mesi, anche frazionabili nell'arco di 24 mesi.
3. I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di farsi sostituire da soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali o di avvalersi della collaborazione degli stessi.
4. I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e gli eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori.

Articolo 10
Soggetti finanziabili

1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente capo:
 - a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto.
 - b) i titolari di impresa individuale;
 - c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui:
 - partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria;



- sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del precedente comma:
 - i liberi professionisti costituiti in associazione;
 - i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230 *bis* del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti;
 - gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
 3. Tra i soggetti finanziabili di cui ai precedenti commi sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non più di dieci soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.
 4. I soggetti che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
 - a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata e l'autorizzazione al pagamento del saldo;
 - b) che si presenti una specifica esigenza di conciliazione legata ad un nuovo evento (nuova maternità, adozione, ecc.).

Articolo 11

Requisiti di priorità o preferenza

1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, è assegnato un punteggio aggiuntivo in presenza di figli fino a tre anni di età o figli disabili ovvero di particolari carichi di cura, nonché nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti.

Capo III

Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

Articolo 12

Modalità e termini di presentazione

1. I soggetti proponenti fanno pervenire all'ufficio i progetti, allegando l'apposita domanda di ammissione a finanziamento e il relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi disponibili dall'ufficio stesso.
2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale.



Articolo 13
Condizioni di ammissibilità

1. L'ufficio verifica la regolare presentazione dei progetti pervenuti e li dichiara "Non ammissibili a valutazione" in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - a) il progetto è pervenuto fuori termine;
 - b) il soggetto proponente non è fra quelli finanziabili;
 - c) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili;
 - d) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto dall'ufficio e non è possibile operare un'esatta imputazione dei costi alle attività, né valutare la congruità dei costi stessi;
 - e) **per i progetti di cui al capo I,**¹⁰ manca l'accordo contrattuale.

2. L'ufficio chiede l'integrazione della documentazione, da produrre nel termine perentorio di quindici giorni, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - a) non è possibile risalire con evidenza ai soggetti sottoscrittori dell'accordo contrattuale;
 - b) manca l'indicazione del CCNL o, in mancanza, dell'accordo aziendale applicato dal proponente;
 - c) il progetto, il piano finanziario o l'accordo contrattuale non sono sottoscritti dal proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto specificamente autorizzato, con contestuale presentazione della documentazione giustificativa (delega o atto costitutivo);
 - d) per i progetti di cui al capo II del presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile prodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di finanziamento.

Articolo 14
Commissione tecnica di valutazione

1. La selezione è affidata ad un'apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.

2. La commissione, la cui composizione è individuata nel successivo decreto di nomina, è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui delegato e vede rappresentate le amministrazioni concertanti, **nonché le regioni e gli enti locali**. La commissione può avvalersi della consulenza di esperti.

3. La commissione funziona a titolo gratuito. Il rimborso delle eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede è a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. Ai fini della individuazione della composizione della commissione, si terrà conto dell'opportunità di garantire il coordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e con il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101.

¹⁰ La specificazione è necessaria per non indurre in errore i proponenti, dal momento che, prima della novella, era richiesto l'accordo contrattuale anche per i progetti di cui al capo II.



Articolo 15
Criteria di valutazione e selezione dei progetti

1. I criteri per la valutazione dei progetti sono resi noti annualmente nell'avviso di finanziamento e sono articolati in modo da rilevare, tra l'altro, elementi di innovatività, efficacia, efficienza ed economicità delle azioni proposte, tenendo conto dei requisiti di priorità e preferenza di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto e, di volta in volta, dell'eventuale specifico interesse per determinati tipi di sperimentazione.

Articolo 16
Formazione delle graduatorie

1. Le risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei progetti disciplinati, rispettivamente, al capo I e al capo II sono ripartite in base al numero di scadenze di cui all'articolo 12, comma 2.
2. I progetti di cui all'articolo 9 comma 1 e comma 3 della Legge, una volta valutati, sono inseriti in due elenchi distinti, all'interno dei quali sono formate graduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggetti individuati, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 10, comma 3.
3. Sono dichiarati "ammissibili a finanziamento" tutti i progetti che riportano un punteggio minimo di 50.
4. Sono, infine, "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio, tutti i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire dalla graduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la scadenza considerata.

Articolo 17
Scorrimento della graduatoria

1. Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste per finanziare i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, le stesse sono riportate sulla scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.
2. Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle somme richieste per finanziare tutti i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" per ciascuna scadenza, i progetti non finanziati concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie della scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.
3. Quando le risorse che residuano dall'attribuzione progressiva delle somme riconosciute dalla Commissione ai singoli proponenti non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti che riportano il medesimo punteggio nell'ambito della categoria di riferimento, detti progetti concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie delle scadenze successive, sulle quali sono altresì riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell'anno di riferimento.



Articolo 18
Modalità di erogazione del contributo

1. I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione.
2. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento di ciascun progetto è subordinata alla effettiva e corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, cioè alla fruizione da parte dei singoli destinatari delle forme di flessibilità ivi previste.
3. In particolare, il contributo concesso è erogato in due quote con le seguenti modalità:
 - a) la prima quota, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamento, è corrisposta a titolo di anticipo, dopo la comunicazione circa l'accoglimento della domanda, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e della ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio;
 - b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento, è corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione all'ufficio di apposita relazione, che, per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge, è sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato, rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo.
4. L'ufficio competente può rivolgersi, in ogni momento fino alla corresponsione del saldo, ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro, per la verifica presso il proponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto.
5. I proponenti destinatari dei contributi sono tenuti a collaborare alle attività di monitoraggio qualitativo svolte dall'ufficio competente.

Articolo 19
Abrogazioni

1. Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 è abrogato.

Roma,

Il Sottosegretario per le
politiche della famiglia

Il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali

Il Ministro per le pari
opportunità



Legge 18 giugno 2009, n. 69

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95

Art. 38.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro*). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino **accordi contrattuali** che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le

pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali».

2. I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.